Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.408 — RWE/Mannesmann)

(94/C 68/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28 febbraio 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 33) originari della Repubblica d'Indonesia

(94/C 68/06)

A titolo dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (2), la Commissione ha notificato, in data 24 febbraio 1994, una richiesta di consultazione alle autorità della Repubblica d'Indonesia per giungere ad un accordo e a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 33 originari della Repubblica d'Indonesia.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alle autorità della Repubblica d'Indonesia di limitare a 2 296 tonnellate le esportazioni dei prodotti della categoria 33 nella Comunità, per un periodo provvisorio di 3 mesi, a decorrere dal 24 febbraio 1994.

(1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1.